



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

Servizio di organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito dell'iniziativa "Salta, Cori, Zoga" organizzata dal Comune di Venezia

All. 1 – Capitolato d'Appalto

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Sport

Responsabile del Procedimento: **dott. Andrea Zanato**

PON METRO 2014-2020 – VE7.1.1.d – CUPF79I22000450006

Venezia





Premessa

Con l'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell'Agenda Urbana Nazionale. Per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale (PON) "Città metropolitane 2014-2020" (PON 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane al fine di sostenere specifiche e determinate azioni prioritarie:

- l'applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);
- la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione e i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'obiettivo tematico 9).

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.

Nel corso dell'anno 2021 il Programma, giunto alla versione 8.1 (approvato con decisione C(2021) 6028 final del 09/08/2021) è stato integrato per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 439/2021 del 3 marzo 2021.

Con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021 l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03; le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari.

Con successiva email del 30/09/2021 l'Autorità di Gestione (AdG) ha trasmesso la versione 9.0 del PON Metro, che disattiva per gli assi da 1 a 5 del PON l'opzione di innalzamento del tasso di cofinanziamento al



100% (attivata con Decisione C(2020) 8496 del 27.11.2020 - versione 7.0 del PON) per le spese dichiarate alla Commissione europea nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, secondo quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento (UE) N. 1303/2013.

Il PON Metro 2014-2020 è quindi attualmente composto da 8 Assi prioritari, e nello specifico l'Asse 8 è destinato all'Assistenza Tecnica REACT-EU, ed è diretto a garantire e soddisfare le esigenze di affiancamento e supporto tecnico-attuativo legate alla concreta e corretta implementazione del Programma operativo. Tra le attività prioritarie previste dall'Asse 8 vi è il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi degli Assi REACT-EU 6 e 7, per gestire in maniera efficace l'attuazione degli interventi straordinari volti al governo dello sviluppo strategico del territorio.

A seguito di richiesta dell'Autorità di Gestione del PON Metro 2014-2020 del 23/09/2021 (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013010.23-09-2021), l'Organismo intermedio di Venezia ha proceduto con la predisposizione del Piano Operativo - REACT-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC 265/2021.

Il nuovo Piano Operativo di Venezia a valere sulle risorse REACT-EU, prevede nell'ambito dell'Asse 7, l'operazione VE7.1.1.d "Promozione della pratica sportiva inclusiva" del REACT EU ha come obiettivo supportare eventi e attività che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di recupero e di socializzazione attraverso momenti aggregativi, di sviluppo e di inclusione sociale, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, in particolare degli appartenenti a categorie fragili come anziani e portatori d'handicap.

Nell'ambito dell'attuazione dell'operazione VE7.1.1.d "Promozione della pratica sportiva inclusiva" programmato dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico Settore Sport di Venezia si prevede l'affidamento di servizi inerenti l'organizzazione di attività sportive all'aperto ad associazioni e società sportive.

SEZIONE 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO, VALORE, DURATA E CRITERI



Articolo 1 Oggetto del contratto

Le attività previste nell'ambito del presente Capitolato di appalto sono rivolte a garantire l'inclusione sociale dei cittadini provati dall'emergenza COVID-19, tramite l'organizzazione di lezioni dimostrative o tornei di natura sportiva da svolgersi all'aperto, aperti al pubblico e ad accesso gratuito, presso: parchi, giardini, aree verdi, piastre o altri spazi ritenuti idonei a seconda delle discipline scelte. Le iniziative così organizzate devono essere intese come momenti che mirano prioritariamente alla socialità e alla partecipazione di tutta la cittadinanza rispetto alla mera competizione agonistica.

In seno alla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, il Settore Sport organizza il palinsesto denominato "Salta, Cori, Zoga", integrato dall'operazione VE7.1.1.d, che con la collaborazione delle associazioni e società sportive mira a favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, anche al fine valorizzare l'attività sportiva all'aperto come strumento educativo, di socializzazione e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

Articolo 2 Descrizione del servizio

Tenuto conto degli elementi sopra brevemente richiamati e nel quadro delle previsioni contenute nei regolamenti europei in materia di fondi strutturali, nell'Accordo di partenariato, nel PON Metro 2014-2020 giunto alla versione 9.0 e nei dispositivi di attuazione definiti a livello nazionale, ogni iniziativa dovrà:

- essere articolata su due date, anche non consecutive, prevedendo per ciascuna giornata l'organizzazione di un torneo o di una lezione dimostrativa;
- essere aperto alla partecipazione gratuita della cittadinanza;
- riguardare una specifica disciplina sportiva coerente con lo statuto dell'associazione o della società sportiva proponente e rispettare le modalità di svolgimento del torneo o della lezione dimostrativa indicate nella proposta;
- essere svolta all'interno degli spazi pubblici individuati nell'elenco allegato al presente Avviso;



- svolgersi nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 11 settembre 2022;
- svolgersi all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 23.00;
- rispettare una durata minima effettiva, escluso il tempo necessario per allestimento e disallestimento, di 1 ora per le lezioni dimostrative e 4 ore per i tornei.

Ciascuna associazione o società sportiva dovrà indicare lo spazio prescelto, individuando un'alternativa nel caso in cui questo non fosse disponibile. Potrà essere presentata al massimo una proposta per spazio e complessivamente non più di due proposte, da parte di ciascun partecipante.

Si precisa che l'indicazione della preferenza per l'assegnazione dello spazio non ne garantisce automaticamente l'attribuzione. Al fine dell'affidamento del servizio, l'Amministrazione si riserva infatti di valutare la calendarizzazione delle proposte (luogo, data, orari) tenendo conto di eventuali sovrapposizioni e della compatibilità degli spazi con il tipo di attività che il proponente intende realizzare.

Gli organizzatori dovranno gestire in autonomia eventuali allestimenti e disallestimenti nel rispetto dei regolamenti e delle prescrizioni previste per lo spazio individuato.

Articolo 3

Condizioni del contratto

La procedura di affidamento oggetto del presente Capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), mentre alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione dello stesso si applicano le disposizioni del codice civile.



Articolo 4 Valore del contratto

L'importo presunto della spesa, ex art. 35, comma 7, del d. lgs. 50/2016 per la realizzazione di ogni singola iniziativa, che sarà articolata in due giornate, è pari a € 700,00= (o.f.e.).

L'importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il valore massimo presunto per l'appalto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Si segnala che il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica, secondo la normativa vigente e i compensi verranno corrisposti alla fine della manifestazione nella sua interezza, su presentazione di fattura elettronica.

Si evidenzia la possibilità di presentare la richiesta di compenso anche con modalità diversa dalla fatturazione elettronica purché sia prevista dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) del Codice.

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'attuazione delle prestazioni oggetto della presente procedura di appalto è di € 70.000,00= (o.f.i.).

Articolo 5 Durata del contratto

L'affidamento riguarda un servizio da rendere in specifiche date che saranno definite dall'Amministrazione sulla base dell'offerta formulata dall'affidatario.

Il contratto avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto medesimo, fatta salva l'eventuale facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi



8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i., e terminerà con la rendicontazione delle attività oggetto dell'iniziativa da parte dell'aggiudicatario.

In ogni caso, salve eventuali proroghe che potranno essere concordate con l'Amministrazione comunale, tutti i servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguiti entro il 11/09/2022.

Articolo 6

Procedura e criterio di aggiudicazione dell'appalto

Le associazioni e società sportive iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia o al Portale dell'Associazionismo sono invitate a presentare, entro i termini indicati nell'Avviso di cui trattasi, la propria migliore offerta economica per la realizzazione del servizio in oggetto, lezioni dimostrative o tornei di natura sportiva, da affidare ex art. 1 c. 2 lett. a) D.L.76/2020 convertito con L.120/20 e ss.mm.ii in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 del d.lgs. 50/2016, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. 50/2016.

Si rammenta che potrà essere presentata al massimo una proposta per spazio, tra quelli individuati nell'elenco allegato all'Avviso, e complessivamente non più di due proposte, da parte di ciascun partecipante.

Il corrispettivo dovuto, indicato nell'offerta economica, sarà determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

L'offerta vincola immediatamente l'offerente per 120 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32 commi 4 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

La presentazione dell'offerta costituisce piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente Capitolato e nei documenti allegati.

La stazione appaltante potrà a ogni modo valutare la congruità dell'offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016.



Laddove dovessero pervenire più offerte per l'esecuzione del servizio nel medesimo spazio tra quelli indicati nell'elenco allegato al presente Avviso, e in giornate concomitanti, si procederà all'aggiudicazione del Servizio in base al criterio del minor prezzo.

Qualora l'importo complessivo delle offerte superi la somma totale stanziata nel Bilancio 2022 dall'Ente comunale, pari ad € 70.000,00= (o.f.i.), tenuto conto di quanto indicato al punto precedente, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione di almeno un servizio per ciascuna associazione o società offerente, fermo restando l'applicazione del criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del d. lgs. 50/2016, previa verifica dei requisiti ex art. 80 del d. lgs. 50/2016.

Qualora dovessero residuare fondi disponibili, si procederà all'aggiudicazione dell'eventuale seconda offerta formulata da ciascuna associazione, valutando in via prioritaria l'organizzazione dell'animazione sportiva in aree dove la presenza in via continuativa di atleti di tutte le età possa contribuire alla riqualificazione del tessuto sociale e alla conseguente riappropriazione delle stesse da parte dei residenti, ordinandole secondo il criterio del massimo ribasso.

In tutti i casi, a parità di prezzo offerto si procederà con l'estrazione a sorte in seduta pubblica, previa comunicazione di data, ora e luogo del sorteggio con avviso nel sito istituzionale dell'ente.

È facoltà dell'Amministrazione appaltante non procedere all'affidamento del servizio nel caso in cui le offerte pervenute non risultino conformi ai criteri e vantaggiose.

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Articolo 7

Luogo e modalità di esecuzione del servizio

Le attività di cui sopra dovranno essere rese dall'aggiudicatario nei modi e nei limiti fissati all'art. 2 del presente Capitolato e nelle aree dell'elenco allegato all'Avviso pubblico di riferimento.



Articolo 8

Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 111 co.2 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle Linee Guida di ANAC, n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/2016, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Zanato.

La prestazione dovrà essere resa in funzione delle esigenze di risultato del Comune di Venezia, Settore Sport, secondo le direttive di massima del Dirigente preposto, in coordinamento con il Responsabile del procedimento, pur conservando la piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione della prestazione.

Nell'esecuzione del servizio l'associazione o società sportiva aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di verificare la corretta esecuzione del servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui all'art. 18 del presente Capitolato.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e contenente i riferimenti sotto indicati. Il pagamento da parte del Comune di Venezia verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento al soggetto aggiudicatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

INTESTATARIO FATTURA

Città di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico - Settore Sport – San Marco



	4136 - 30124 Venezia CF / P. IVA: 00339370272
DATI DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA	Codice Univoco ufficio: UFWX64 Codice CIG: <i>sarà comunicato in fase di stipula</i> Codice CUP: F79I22000450006 Programma: PON Metro 2014-2020 – VE7.1.1.d Descrizione del servizio Eventuali penali

In assenza di tali indicazioni, la fattura non potrà essere liquidata. Qualora l'operatore economico aggiudicatario facesse ricorso al subappalto, si richiede di emettere una fattura separata per ogni attività oggetto di subappalto.

Eventuali aumenti IVA subentranti nel periodo di validità dell'affidamento saranno a carico dell'Amministrazione comunale.

Si evidenzia la possibilità di presentare la richiesta di compenso anche con modalità diversa dalla fatturazione elettronica purché sia prevista dalla normativa vigente SPLIT PAYMENT - La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

Articolo 10 Modalità di aggiudicazione

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivo alla stipula del contratto,



è prevista la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

La verifica della congruità delle offerte, rimessa direttamente al RUP, si uniforma alle prescrizioni di cui all'art. 97, D.lgs 50/2016.

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua a insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, nonché si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le relative offerte pervenute.

L'offerta non sarà impegnativa per questa Amministrazione se non dopo l'avvenuta conferma d'ordine.

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO

Articolo 11 Responsabilità e obblighi dell'aggiudicatario

La realizzazione di ogni singolo evento comporterà i seguenti oneri e attività a carico dell'aggiudicatario:

- l'attuazione di tutte le vigenti misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio di contagio del virus COVID19 durante lo svolgimento dell'evento;
- programmazione e organizzazione della manifestazione inclusa l'attività di pubblicizzazione (es: web, social, manifesti, volantini ecc.) in raccordo con l'Amministrazione comunale;
- organizzazione e coordinamento delle attività sportive compresa l'iscrizione ed accoglienza degli atleti;
- promuovere l'iscrizione di atleti/gruppi spontanei assicurandosi di raccogliere l'autodichiarazione scritta e firmata ai fini dell'idoneità sportiva non agonistica;



- presenza del defibrillatore e di personale formato per l'utilizzo laddove richiesto per la specifica disciplina praticata;
- eventuale servizio di arbitraggio secondo quanto disposto dai regolamenti sportivi per ciascuna disciplina;
- eventuale presenza degli ufficiali di gara e del personale di staff/supporter per il servizio di speakeraggio;
- attività di installazione e smontaggio delle attrezzature necessarie alla buona riuscita della manifestazione, effettuata a propria cura e spese;
- compensi e liquidazione dei prestatori d'opera e collaboratori avendo cura di ottemperare alla normativa vigente (INPS);
- rendicontare l'attività con documentazione che evidenzi l'affluenza di pubblico e partecipanti integrata da supporti video e/o foto delle iniziative;
- ottemperare agli obblighi di informazione e comunicazione del PON Metro 2014-2020, assicurando che durante lo svolgimento delle manifestazioni i partecipanti siano informato in merito al finanziamento europei, collocando in luogo visibile al pubblico i supporti di comunicazione necessari (ad esempio poster, roll-up, banner), che saranno forniti dalla amministrazione;
- ottemperare ad ogni adempimento di legge ai fini della sicurezza.

In caso di maltempo, gli eventi organizzati saranno temporaneamente sospesi e verrà valutato, in collaborazione sinergica con gli Uffici Comunali del Settore Sport, lo slittamento dell'evento ad altra data.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio affidato con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento dello stesso.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.



Articolo 12

Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'affidatario

a) Sicurezza

L'aggiudicatario, nonché l'eventuale subappaltatore ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

b) Regolarità

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dal soggetto subappaltatore.

La stipula del contratto di Servizio nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.



In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 , la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.Lgs 50/2016 stesso.

Articolo 13

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a garantire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla stipula del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare:

- si impegna a trasmettere al Comune di Venezia, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
- si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;
- prende atto che, nel caso in cui non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai punti precedenti, il Comune di Venezia avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento;
- si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a trasmettere al Comune di Venezia copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti;



- si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati come dedicati, ancorché non in via esclusiva, alla presente commessa;
- si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui ai punti precedenti i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.



Articolo 14

Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore deve accettare il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, scaricabile al seguente link: <https://www.provincia.venezia.it/trasparenza/protocollo-di-legalita.html>

Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., scaricabile al seguente link: www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato e/o al Codice di comportamento nazionale, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 15

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

Il fornitore dovrà inoltre attenersi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, scaricabile al seguente link:

www.comune.venezia.it/it/content/piano-triennale-la-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-1.



Il contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con il P.T.P.C.T. e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al P.T.P.C.T.
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse così come indicate dell'art. 42, comma 2 del Codice del D. Lgs. 50/2016 (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), come previsto dal vigente PTPCT;
- essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.



Articolo 16

Cauzione provvisoria e definitiva

Per le modalità di affidamento di cui all'art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50 del 2016, considerate le modalità di affidamento del servizio, l'esiguità degli importi oggetto del contratto, non sarà richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

SEZIONE 5 – NORME FINALI

Articolo 17

Recesso e risoluzione del contratto

La stazione appaltante potrà risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in essi previste, mediante invio di apposita comunicazione via PEC , con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 .

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;
- inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- violazione del divieto di cessione del contratto;



- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.:

- nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o nel caso di violazione di norme di legge o di regolamenti;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza);
- per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 314 del 10/10/2018);
- per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

Il soggetto affidatario potrà risolvere il contratto con preavviso spedito a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale o tramite PEC all'indirizzo sport@pec.comune.venezia.it almeno 120 giorni prima della data fissata per il recesso. In caso di mancato preavviso, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale un indennizzo pari al corrispettivo del servizio fino alla conclusione del contratto. Resta peraltro salva la facoltà delle parti di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri rimedi contrattuali previsti ed, in particolare, quelli contemplati dalla legge per il caso di inadempimento.



In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 109 del d.lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione via PEC.

Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e corrispondere all'appaltatore un'indennità pari al corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e il soggetto appaltatore. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 c.c.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture correttamente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.

In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare detto servizio ad altro soggetto.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 48 del d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 18 Penali

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 da parte dell'aggiudicatario, avrà luogo la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto stesso.

Qualora, durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.



Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal servizio in oggetto, sarà applicata una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto (art. 108 D. Lgs. 50/2016). In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.

L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che non dipenda da circostanze imprevedute ed imprevedibili, verranno applicate penali in misura giornaliera pari allo 0,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso queste non potranno superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale netto, salva la risarcibilità del danno ulteriore, e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

L'applicazione della penale verrà effettuata previa contestazione scritta via PEC all'indirizzo sport@pec.comune.venezia.it, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dal corrispettivo spettante all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva ai sensi del presente capitolato, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Articolo 19 Cessione del contratto

È vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.



Articolo 20 Cessione dei crediti

È ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106, c. 13 del D. Lgs 50/2016 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

Articolo 21 Subappalto

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In sede di presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Nei casi e nei limiti di cui all'art. 105 comma 13, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

Articolo 22 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto.



Articolo 23

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Articolo 24

Trattamento dei dati personali delle parti

Le parti danno atto che si è provveduto, per l'affidamento del servizio in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente appalto per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Sport

Ufficio competente: Settore Sport Mestre, Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizione e del Verde Pubblico

Responsabile del procedimento: dott. Andrea Zanato, 041/2749603; sport.me@comune.venezia.it

Il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei